

N^o 1283

Prot. n. Regfl. 197

Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonisação e Immigração



Anno: 19 13

Data 14 de Maio 913

Aqualia
Interessado Guarnier Emeugildo

Assumpto Pedido restrição de
passagens de Genova a Santos.

Joaquim Baptista de Oliveira

Guarnier
1912
24/11/1913

Guarnier Depo

M. Moraes
136913
P

Fazenda Amalia 11 de Maio de 1913
(Estação Amalia)

5.208
D. H. B.

Ex. Sr. Secretário de Estado dos Negócios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas
do Estado de São Paulo.

Guarnieri Eimengildo, immigrante, chegou ao
porto de Santos, no dia 2 de julho de 1913, pelo
navio "Italia", procedente do porto de Genova,
achando-se localizado, com sua familia (com-
posta de sua mulher, Parisina, de 23 annos,
seus filhos, Giovanni, de 6, Clorinda, de 4, e
Mauro de 1 anno e meio de idade) na
fazenda do Sr. Henrique Santos Jument,
na estação de Amalia, conforme prova com
os documentos juntos, tendo pago sua pas-
sagem daquelle porto ao de Santos, vem,
respeitosamente, pelo presente, requer digni-
se V. Excia, de accordo com a lei, autorizar
a restituição, ao suplicante, da importancia
de £. 539, despendida com o seu trans-
porte, conforme o recibo junto ao presente.

Fazenda Amalia 11 de Maio de 1913
Guarnieri Eimengildo.



6 Aug. 1913

Declaro que Guarnieri Ermenegildo
estere com sua familia localizados
como colinos na (Fazenda Conquista
situada no municipio de Santa Rosa),
desde o anno de 1901, ate o anno de
1909; permanecendo 8 annos consecutivos
na lavoura.

Por ser verdade assigno a presente

Fazenda Arica 11 de julho de 1913
Baselides H. da Queira Ramos



500 Reconheço a assinatura supra
e sou Jo. Santa Rosa 11 de julho
de 1913 em test. D. de verdade.
O Escrivão de Def. e Inventos
Americas e Lda. T. J. G. Ramos





L'EMIGRANTE deve trovarsi a
 Genova il mattino del 14 GIU. 1912
 altrimenti perderà l'imbarco.

Per l'E

LA VELOCE

NAVIGAZIONE ITALIANA A VAPORE

Società Anonima - Capitale emesso e versato L.it. 11.000.000 - SEDE IN GENOVA

DIREZIONE: Via Garibaldi, N. 2

Ufficio Emigrazione: (Passeggeri 3^a Classe) Piazza Acquaverde, Salita S. Giovanni di Prè

ITALIA
 Stazza lorda 3087,08
 Stazza netta 3087,08
 Vel. miglia 15,09 alle prove

N.º 114/121

BIGLIETTO D'IMBARCO PER N.º 2 3/4 POSTI DI TERZA CLASSE

col Vap. di bandiera italiana **ITALIA** Stazza netta Tonn. 3087,08, Velocità alle prove 15,09 Miglia all'ora.
 che partirà da **GENOVA** il 15 GIU. 1912 per Santos
 toccando i porti di **BARCELONA** **VALENCIA** Canarie e/o Dakar
SAN VINCENZO RIO DE JANEIRO **SANTOS** **MONTEVIDEO**
 DURATA DEL VIAGGIO GIORNI 14 (comprese le fermate nei porti di scalo)

	COGNOME E NOME	Età	Posti e razioni	Cuccette
1.	Quarneri Remigio	26	1	1
2.	moglie Parina	23	1	1
3.	fig. Giovanni	6	1/2	1/2
4.	" Clarinda	4	1/4	1/4
5.	" Mario	11/2		
6.	BONO per Colli N. 196			
7.	LA VELOCE - NAVIGAZIONE ITALIANA			
8.	UFFICIO EMIGRAZIONE			
Nolo: posti N.º 2 3/4 a L. 196 per posto L. 539 Totale			2 3/4	3

GENOVA 13 GIU. 1912

LA VELOCE - Navig. Ital. a Vapore

PAGAMENTO NOLO		SOMME	Firme per riscossione
Al Rappresentante in conto L.it.			
Al'Uff. della Soc. nel porto d'imbarco a saldo		539	
Totale L.it.		539	

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L.it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE (31 Gennaio 1901).

Art. 26. — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o a un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della Provincia, all'ispettore di emigrazione o al Comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero, esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello, e nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

Art. 27. — Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una Commissione arbitrale avente sede in ogni capoluogo di Provincia.

La Commissione sarà composta del presidente del Tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e di due membri eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del Tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vicepresidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso.

Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti dai consoli, dagli uffici di protezione, da commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, e dai Comitati locali.

La Commissione arbitrale della Provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario; non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel Regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. Il Commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del Commissario, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione, il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposto verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento che si avrà come titolo esecutivo. Contro questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

Articolo 74 del Regolamento - Lettera E.

TABELLA A								TABELLA B			
indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'articolo 6 della legge sull'emigrazione.								indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.			
Elenco dei generi alimentari per la tabella A	Giorni della settimana							Totale Kg. di ogni settimana	GIORNI	1° PASTO	2° PASTO
	Lunedì	Mart.	Mer.	Giovedì	Venerdì	Sabato	Dom.				
Pane fresco di puro frumento di buona qualità e cottura (a) gr.	500	500	500	500	500	500	500	3,500	Lunedì	Minestrone di riso alla lombarda, stufato di carne con patate.	Pasta in brodo, carne lessa con sottaceti o insalata verde.
Carne di bue fresca (b, d, e)	300	150	300	150	150	150	300	1,500			
Carne in conserva (c)	Eventuale - Vedi nota 2							0,100			
Pasta di buona qualità di puro grano duro (f)	100	150	100	100	250	100	250	1,050	Mart.	Pasta asciutta al sugo, carne a ragù con cipolle.	Riso e piselli al magro, acciughe e tonno con insalata di cipolle e patate.
Riso italiano buona qual.	80	80	100	80	—	80	—	0,420			
Bacalà	—	—	—	100	—	—	—	0,100			
Stoccafisso	—	—	80	—	—	—	—	0,080	Merc.	Minestrone alla genovese, carne in umido con patate.	Pasta o riso in brodo con verdura, carne lessa con lenticchie.
Tonno all'olio	—	40	—	—	80	—	—	0,120			
Acciughe salate (pulite)	—	30	—	—	—	30	—	0,060			
Sottaceti	50	—	—	—	—	—	—	0,050			
Formaggio grattugiato (g)	10	25	10	25	15	—	25	0,110			
Olio d'oliva puro di buona qualità (h)	20	20	20	20	30	20	—	0,130	Giovedì	Riso asciutto al sugo, carne a ragù con piselli.	Pasta o riso al magro con verdura, bacalà in bianco con fagioli.
Aceto di vino	—	15	—	15	15	25	—	0,070			
Lardo	20	20	20	20	20	20	15	0,135			
Fagioli	30	—	—	—	100	—	50	0,180			
Ceci	—	—	—	—	50	—	—	0,050	Venerdì	Pasta e ceci, tonno all'olio con insalata di patate e cipolle.	
Lenticchie	—	30	—	30	—	—	—	0,080			
Piselli secchi	—	100	—	50	100	50	100	0,400			
Cipolle	—	100	100	100	—	50	50	0,500			
Patate mondare	100	100	100	100	—	50	50	0,500			
Conserva di pomodoro di buona qualità	5	15	5	15	5	15	15	0,065	Sabato	Riso e piselli in brodo, carne lessa con insalata fresca.	Pasta e fagioli, un uovo sodo con acciughe e verdura in insalata.
Sale	15	15	15	15	15	15	15	0,105			
Pepe	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	0,00175			
Caffè (i)	15	15	15	15	15	15	15	0,105			
Zucchero	20	20	20	20	20	20	20	0,140			
Vino italiano Litri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	Dom.	Pasta asciutta al sugo, carne a ragù con cipolle.	Pasta e verdura in brodo, carne lessa con sottaceti.
Uova (j)	—	—	—	—	1	—	—	1			

CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

1. — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.
2. — L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano in conformità ai regolamenti di bordo.
3. — E' severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dalle infrazioni a tali prescrizioni.
4. — Il passeggero deve presentarsi all'Ufficio della Società non più tardi della vigilia della partenza per il compimento delle formalità d'imbarco, e non presentandosi entro il detto termine, qualunque ne sia la ragione, derogando all'Art. 21 della vigente legge sull'Emigrazione s'applicherà il disposto dell'Art. 583 del Codice di Commercio.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.



REGNO D'ITALIA

PASSAPORTO

PER L'ESTERO

SANTOS

LA VELOCE

—
Navigazione

Italiana a Vapore

264
268

Servizi Celeri
Postali
tra l'ITALIA
e
le AMERICHE

ITALIA

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in America, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perchè, accettando, andrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesse volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissarii governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

Il presente passaporto consta di venti pagine

N. del Passaporto

N. del Registro corrispondente



IN NOME DELLA SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

JUL 2 1912

Passaporto

rilasciato a

Guarnieri Emanuele

figlio di

su Giovanni

e di

Beretta Francesco

nato a

Carriguano

il

4 Febbre 1876

residente a

Adria

in provincia di

Rovigo

di condizione

libero

Connotati del Titolare del Passaporto

Statura m. 1.55
 Età anni 35
 Fronte spatulosa
 Occhi castani
 Naso grosso
 Bocca media
 Capelli castani
 Barba rasa
 Bassi castani
 Colorito bruno
 Corporatura reg.
 Segni particolari M^oR

FIRMA DEL TITOLARE

Guarneri Tommaso

Il presente passaporto è rilasciato per ⁽¹⁾ S. Paulo (Brasile)

È valido ⁽²⁾ tre anni
 Rilasciato gratuitamente a norma dell'
⁽³⁾ art. 6, comma 4, del R.D. 31.1.901
 Adria, 6 Giugno 1912



H. R. Comandante
 [Signature]

(1) Stato o Stati di destinazione.
 (2) Per tre anni, ovvero fino al 1° aprile (per gli iscritti di leva di terza e 1° gennaio per gli iscritti di leva in-
 ritinata) dell'anno (art. 5, comma 2°, del regio decreto
 31 gennaio 1901).
 (3) Luogo per l'apposizione della marca speciale (o per la
 dichiarazione che il passaporto viene rilasciato gratuitamente
 a norma dell'art. 6, comma 4°, del regio decreto 31 gennaio 1901),
 bollo, data e firma dell'autorità che rilascia il passaporto.
 Se si tratta di passaporto rilasciato all'estero, in sostitu-
 zione della marca speciale l'uffiziale che lo rilascia anno-
 terà, accanto al bollo, l'ammontare della tassa percotta.

Persone che accompagnano il Titolare

	COGNOME E NOME	Rapporto col Titolare	ETÀ
1	Chiarelli Pavinia Grafalbina	woglie	23
2	Guarneri Giovanni	figlio	6
3	Guarneri Clorinda	figlia	4
4	Guarneri Mario	figlio	1½
5			
6			
7			

(Art. 4 del R. Decreto 31 gennaio 1901).

Luogo di nascita	Osservazioni
Copparo	
Brasile (L. Rota)	
«	
Adria	

Le pagine seguenti sono riservate per le eventuali vidimazioni delle autorità estere, nonché per le mutazioni di destinazione e per le rinnovazioni del Passaporto da parte delle autorità italiane, le quali si serviranno a tale uopo delle formule seguenti:

Il presente Passaporto rilasciato a (1).....

 vale per la destinazione di.....
 ovvero

Il presente Passaporto rilasciato a (1).....

 è rinnovato per la durata di.....
 e per la destinazione di.....

In ciascuna pagina non potrà essere menzionato più d'un mutamento di destinazione od una rinnovazione, e tali dichiarazioni dovranno essere sempre seguite dalle apposizioni o annotazioni di cui alla nota 3 della pag. 3 del presente libretto.

Avvertenza. — La rinnovazione potrà inserirsi sul presente passaporto nel solo caso che sia chiesta entro tre mesi dalla scadenza di esso.

(1) Nome, cognome e paternità del titolare del Passaporto.

Il titolare del presente pas-
 saporto si reca all'estero
 spontaneamente con la fa-
 miglia a scopo di lavoro
 e a sue spese.
 Adria, 6 Giugno 1912

S. R. Commisario
 J. J. J. J. J.



Declaro que o imigrante,
Guamieri Ermenegildo, e sua familia
acha-se localizado como colono assa-
lariado na fazenda Amalia de
propriedade do Sr. Sr. Henrique
Santo Dumont.

Faz. Amagui
Suizo



Junho de 1913
Frente

500

Recorrido a Girama
supra e dou. Sr. Santa
Rosa, Ma Junho de 1913
sem test. O de verdade
O Escriva da Paz e notas
Arquivos do Pastor Gurea



Attesto que Guarneri
Ermeneildo, e sua familia
acham-se como colonos
assalariados a mais de um
anno na Fazenda Amalia
e que attesto a verdade, e que
fiquem.

Santa Rosa de Junho de 1913
o 2.º Juiz de Paz
Baselides de Tiquinea Ramos



500

Resolues a firma supra
e douz q.º Santa Rosa, 14 de
Junho de 1913 sem teste de
verdade, O Escrivaõ out. Paz
e votos, Americo de Castro
Quirino




N. 520
.....

GUARNIERI ERMENEGILDO,
expontaneo, italiano, agricultor, de 36 annos, sua mulher,
Pavinia, de 23, seus filhos, Giovanni, de 6, Clorinda, de
4 e Mario, de 1 anno, procedentes do porto de Genova, vieram
pelo vapor " Italia," entraram, na Hospedaria de Immigran-
tes, deste Departamento, a 2 de Julho de 1912 e seguiram pa-
ra a fazenda do Sr. Dr. Henrique Santos Dumont, na estação
Aamalia, contractados de accordo com a procura n. 6.496 e
recibo n. 24.791. Já estiveram no Brasil.


Estando os documentos em
regra e a localização de accordo com o regulamento em vigor,
parece que o presente requerimento poderá ser deferido, - re-
stituindo-se a importancia de LIRAS 539, conforme o documen-
to de fls. 2.

Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 19 de Julho de
1913.


Director.

Providencia

24/7/13



Gratificação 82
a 26/7/13